



Regolamento del Comitato per la Remunerazione

Sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare 50
Capitale sociale Euro 16.779.840,00 interamente versato
Registro delle imprese di Firenze n. 01549500062 – R.E.A. n. 485580
(Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A.)

Art.1 Disposizioni preliminari

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per la Remunerazione costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Richard Ginori 1735 S.p.A. (la "Società") in data 3 giugno 2009.

Art.2 Costituzione e composizione

Il Comitato per la Remunerazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Richard Ginori 1735 S.p.A.

E' composto da almeno 3 amministratori non esecutivi, uno dei quali indipendente.

Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Componente nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma.

La durata del mandato conferito al Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Art.3 Presidenza

Nella sua prima riunione, il Comitato elegge il proprio Presidente, qualora non già eletto dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato per la Remunerazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni.

Art. 4 Riunioni e Deliberazioni

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato - con preavviso di almeno settantadue ore, a mezzo fax. Nel caso di urgenza, può essere convocato con preavviso di sole 24 ore.

L'avviso di convocazione deve indicare la sede, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti che nella stessa saranno trattati.

Il Comitato per la Remunerazione si riunisce con cadenza periodica per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al successivo art. 5.

Il Comitato per la Remunerazione si può riunire in qualunque sede, anche al di fuori del territorio nazionale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza e per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Comitato risultano da verbali che vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario. I verbali sono trascritti su apposito libro tenuto dal Presidente.

Art. 5 Funzioni e Compiti

In conformità a quanto raccomandato dal nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate del marzo 2006, al Comitato per la Remunerazione sono affidati i seguenti compiti:

- ✓ presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- ✓ valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

Il Comitato riferirà al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale.

Art. 6 Poteri

Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso conferiti, il Comitato per la Remunerazione può avvalersi sia dell'ausilio dei dipendenti interni sia di professionisti esterni, purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza.

Art. 7 Adesione alla Condotta Etica

I membri del Comitato per la Remunerazione sono tenuti ad espletare il mandato loro conferito con professionalità, trasparenza e indipendenza di giudizio. A tal fine, essi devono astenersi - in costanza dell'incarico - da atti, comportamenti ed affermazioni che possano anche soltanto far dubitare della sussistenza di tali requisiti nel loro operato.

Art. 8 Compensi

Ai membri del Comitato per la Remunerazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

Art. 9 Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà di volta in volta delegare a propri componenti i poteri di aggiornare il presente Regolamento.